




UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

Allegato B)



REGIONE LIGURIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014 – 2020

Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Asse 3 “COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE”

Azioni 3.1.1 e 3.2.1

Bando per la presentazione delle domande di accesso al fondo per il sostegno a programmi di investimento e di sviluppo delle attività delle PMI realizzati nell’area di crisi industriale complessa del savonese

1) Obiettivi

1. In attuazione dell'Azione 3.2.1 "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese" e dell'Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" del PO FESR Liguria 2014-2020, il bando si propone di concorrere alla strategia di rilancio industriale e riqualificazione del sistema produttivo dell'Area di crisi complessa del savonese, individuata con deliberazioni di Giunta n. 812/2016, n. 835/2016 e riconosciuta con Decreto Ministeriale del 21/09/2016, nell'ambito dell'attuazione del "Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale dell'area di crisi industriale complessa di Savona" approvato con l'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 marzo 2018 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro – ANPAL, Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti, Regione Liguria, Provincia di Savona, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Porti di Savona e Vado Ligure, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA - Invitalia.

2) Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di agevolazione le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile), costituite e iscritte al Registro delle imprese, che esercitano un'attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007, tra quelle indicate come ammesse nell'Allegato B.1 al presente bando (individuate in coerenza con la S3 regionale).
Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
Non possono presentare domanda i raggruppamenti temporanei d'impresa e le reti d'impresa.
2. Sono esclusi dai benefici del presente bando:
 - a) le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;
 - b) le imprese in difficoltà¹;
 - c) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi².
 - d) le imprese destinatarie di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute.

3) Localizzazione

1. Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono essere realizzati nell'ambito di strutture operative dell'impresa localizzate nell'Area di crisi industriale complessa del savonese³, individuata con deliberazioni

¹ Art. 2 comma 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014

² Art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

³ L'area di crisi industriale complessa comprende il Sistema Locale del Lavoro di Cairo Montenotte (i comuni di Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio e Roccavignale), il vadese (i comuni di Vado ligure e Quiliano) e Villanova d'Albenga.

di Giunta nn. 812/2016, 835/2016 e riconosciuta con Decreto Ministeriale del 21/09/2016, che risultino regolarmente censite presso la CCIAA.

2. Gli investimenti devono essere riferiti a una o più attività economiche indicate nell'Allegato B.1.

4) Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili all'agevolazione i programmi d'investimento diretti allo sviluppo delle attività d'impresa.
2. Sono ammissibili le spese riferite a interventi avviati a far data dal 01/01/2019, purché non conclusi alla data di presentazione della domanda.
3. Gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, con possibilità di richiesta di un'unica proroga adeguatamente motivata e comunque non superiore a 6 mesi.
4. Ai fini del presente bando, l'avvio e la conclusione del programma d'investimento coincidono rispettivamente con il primo e l'ultimo titolo di spesa ammessi all'agevolazione.
5. L'investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 100.000 euro.
6. Tutti i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto richiedente.

5) Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
 - a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10% del valore degli investimenti ammissibili;
 - b. acquisto di fabbricati già costruiti, purché non abbiano beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale o europeo;
 - c. opere edili ed impiantistiche, ivi comprese tutte le attività per oneri tecnici dalla progettazione al collaudo;
 - d. acquisto di macchinari, impianti produttivi ed attrezzature varie nuovi di fabbrica. Sono ammissibili i mezzi mobili se strettamente necessari al ciclo produttivo e se a servizio esclusivo della struttura produttiva oggetto dell'agevolazione (sono comunque esclusi i veicoli destinati al trasporto di merci su strada per le imprese che esercitano attività di trasporto di merci su strada per conto terzi).
 - e. acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, nel limite del 20% dell'investimento complessivo ammissibile;
 - f. prestazioni consulenziali, nel limite del 10% del totale degli investimenti ammissibili, per studi di fattibilità e piani d'impresa, per studi di valutazione d'impatto ambientale e per la certificazione di qualità aziendale ed ambientale, compreso le spese di certificazione; spese per l'introduzione di innovazioni del sistema distributivo "e-business" e "e-commerce".
2. Le spese di cui alla lettera b) sono ammissibili solo se documentate da perizia giurata di stima redatta da un qualificato professionista iscritto ad albo pubblico, attestante che il prezzo di acquisto non risulti superiore al prezzo di mercato. Nel caso di acquisto di immobile, la perizia dovrà attestare altresì la

conformità dell'immobile alla normativa nazionale e dovrà essere prodotta apposita dichiarazione attestante che l'immobile non abbia fruito, nei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale ed europeo.

3. Le spese di acquisto di fabbricati già costruiti e per opere edili e impiantistiche di cui alle lettere b) e c) sono ammesse nel limite massimo del 50% della spesa di investimento complessivo ammissibile.
4. Sono ammissibili i preventivi e i titoli di spesa nei quali l'importo imponibile e ammissibile dei beni per i quali si richiede l'agevolazione sia almeno pari a 500,00 euro.
5. Le spese riferite agli attivi immateriali sono ammissibili se gli stessi sono utilizzati esclusivamente nella struttura operativa dell'impresa interessata dall'investimento, se acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e se figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno 3 anni.
6. Gli attivi materiali e immateriali sono ammissibili se considerati ammortizzabili.
7. Le spese devono essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili.
8. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A., qualora recuperabile da parte del soggetto beneficiario, e qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.
9. Non sono ammissibili, tra le altre, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:
 - a) relativamente ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese.
 - b) le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
 - c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - d) le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - e) l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada per le imprese che esercitano l'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - f) l'acquisto di scorte e le spese di funzionamento e relative la gestione corrente dell'impresa;
 - g) le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia o commesse interne;
 - h) l'acquisto di beni usati o rigenerati, salvo il caso di acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all'articolo 2, punto 49, del Regolamento 651/2014;
 - i) gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria;
 - j) l'acquisto di beni a fini dimostrativi, di rappresentanza e/o meramente sostitutivi;
 - k) le spese sostenute per l'adempimento ad obblighi imposti da normative regionali, statali e comunitarie;

- l) l'acquisto di materiale di consumo e beni assimilabili⁴;
10. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.
 11. I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al soggetto beneficiario.
 12. Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

6) Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto e di finanziamento agevolato, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L. 352 del 24/12/2013).
Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di euro 200.000 (o di euro 100.000 nel caso imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi), nell'arco di 3 esercizi finanziari.

Il richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, idonea dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" ottenuti dall'impresa – dall'impresa unica di cui il richiedente fa parte, qualora ricorra la fattispecie di cui all'art. 2, par. 2 del Reg. n. 1407/2013 - nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti. L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella dichiarazione fino al momento della concessione dell'agevolazione.
2. Il finanziamento agevolato, il cui importo massimo non può superare un milione di euro, è concesso nella misura del 75% dell'importo degli investimenti ammissibili.
3. Il finanziamento ha durata fino a otto anni, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento di durata massima di dodici mesi, e viene rimborsato con rate semestrali posticipate costanti con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
4. Il tasso di interesse applicato alle somme rimborsate è fissato nella misura di un tasso fisso nominale annuo pari allo 0,5%.
5. La sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato sarà effettuata previo rilascio di idonee garanzie finalizzate alla restituzione del prestito, che saranno valutate da FI.L.S.E. SpA a suo insindacabile giudizio.
6. L'agevolazione concessa nella forma di finanziamento agevolato, espressa in termini di ESL (equivalente sovvenzione lordo) corrisponde alla differenza tra i valori, attualizzati alla data di concessione delle

⁴ Materiale di consumo e beni assimilabili: materiali e oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati a esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente o che sono considerati di facile consumo/sostituzione. Es.: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, biancheria (asciugamani, lenzuola, coperta, cuscini, tovaglie, ecc.), accessori d'arredamento (tappeti, tendaggi, vasi, fiori, piante, contenitori, ecc.), utensili per cucina (posate, piatti, pentole, bicchieri, ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività, ecc...

agevolazioni, delle rate calcolate al tasso di riferimento vigente alla medesima data e delle rate calcolate al tasso agevolato.

7. Il contributo a fondo perduto è concesso fino alla misura massima del 25% dell'importo dell'investimento ammissibile ed è comunque determinato in relazione all'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato, entro le soglie massime degli aiuti "*de minimis*" concedibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
8. La somma del finanziamento agevolato e del contributo a fondo perduto non può superare l'ammontare dell'investimento ammissibile.
9. Il calcolo dell'agevolazione viene effettuato a partire dal prestito rimborsabile. Ad esaurimento di una delle due risorse finanziarie stanziata (contributo a fondo perduto o prestito rimborsabile), il finanziamento potrà riguardare anche solo una forma di agevolazione, che potrà arrivare fino rispettivamente al 75% dell'investimento ammissibile per il finanziamento a tasso agevolato e al 25% dell'investimento ammissibile per il contributo a fondo perduto.
10. Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzione del contributo concesso o altro, nonché in caso di ulteriori economie, le somme residue possono essere destinate al finanziamento di domande ritenute ammissibili ma non finanziate, presentate a valere sul presente bando.
11. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", relativamente alle stesse spese ammissibili.

7) Presentazione delle proposte

1. Le domande di ammissione ad agevolazione, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 15/07/2019 al giorno 30/09/2019.
2. Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività). La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 08/07/2019.
3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.
4. Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.
5. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.

6. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
7. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e F.I.L.S.E. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

8) Documentazione obbligatoria

1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle schermate previste dal sistema "bandi on line", relative a:
 - a. dati generali dell'impresa;
 - b. relazione illustrativa (che dovrà riportare, tra l'altro, le informazioni e le adeguate motivazioni atte a consentire la valutazione dei criteri per l'attribuzione del punteggio);
 - c. relazione tecnico-economica - finanziaria dell'intervento proposto;
 - d. per le prestazioni consulenziali, scheda di presentazione di ciascun soggetto incaricato;e dovrà essere corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:
 - e. copia dei preventivi e/o titoli di spesa relativamente alle spese di cui al punto 5 del bando;
 - f. computo metrico estimativo relativo alle opere edili e impiantistiche oggetto dell'intervento, redatto in forma analitica sulla base del prezziario regionale più recente con data e intestazione dell'impresa richiedente;
 - g. elaborati tecnici del progetto (stato attuale, progetto e confronto) predisposti nelle scale grafiche idonee a localizzare l'intervento e a illustrare le caratteristiche edilizie e impiantistiche.
2. I preventivi e/o i titoli di spesa dovranno riportare fedelmente quanto inserito sul sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.
Qualora, in caso di spese già effettuate, i titoli di spesa non riportino gli elementi indicati, gli stessi dovranno essere inseriti in una relazione da redigere a cura del fornitore del servizio che dovrà essere allegata in formato elettronico.
3. Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (a titolo esemplificativo: giustificativi di spesa, dichiarazione, etc.), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.
4. Gli eventuali titoli abilitativi e di disponibilità degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere ottenuti dall'impresa in conformità alla normativa vigente, e comunque antecedentemente alla richiesta di erogazione, e mantenuti presso la propria sede a disposizione per gli eventuali controlli.

9) Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da F.I.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa.
2. Le domande presentate nei termini vengono ordinate, per l'esame istruttorio, sulla base del rapporto tra la nuova occupazione generata dall'intervento nell'unità produttiva oggetto dell'agevolazione (nel periodo decorrente dalla data di avvio del progetto fino al termine ultimo previsto per la rendicontazione della spesa)

in termini di nuovi posti di lavoro creati a tempo indeterminato e con contratto di lavoro dipendente⁵ e la somma complessiva del finanziamento agevolato e del contributo a fondo perduto concessi:

nuova occupazione generata
finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto concessi

3. Qualora l'intervento preveda l'assunzione di personale del "bacino dei lavoratori da rioccupare" in percentuale non inferiore al 25% dell'incremento occupazionale previsto, il rapporto di cui al punto 2 viene incrementato di un valore pari al 50%.
4. Qualora l'intervento riguardi le attività economiche prioritarie previste all'Allegato B.2 del presente bando il rapporto di cui al punto 2 viene incrementato di un valore pari al 50%.
5. Nel caso di parità è data priorità alle iniziative proposte da micro imprese. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio in presenza di notaio.
6. FI.L.S.E. S.p.A. procede alla valutazione istruttoria delle domande pervenute secondo l'ordine come sopra determinato, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
7. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.
8. Non sono ammesse regolarizzazioni, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali, o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.
9. Superata la verifica formale, FI.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato.
10. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.
11. In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
12. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine

⁵ I valori saranno riproporzionati in caso di lavoratori assunti a tempo parziale (es. part time al 50% = 0,5)

assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

13. Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.
14. L'elenco delle operazioni finanziate è pubblicato sul sito internet della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 115, par. 2 del Regolamento n. 1303/2013 e dell'Allegato XII.
15. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
16. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
 - a. l'ammissibilità formale della domanda;
 - b. il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale della domanda

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

1. Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda.
2. Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc.).
3. Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, eventuale forma associativa, ecc.).
4. Tipologia e localizzazione dell'investimento coerenti con le prescrizioni del bando.
5. Cronoprogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con termini fissati dal bando e con la scadenza del Programma operativo.
6. Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando, anche in termini di sostenibilità ambientale.
7. Rispetto delle soglie di costo (minimo e/o massimo) fissate dal bando.
8. Coerenza del progetto con gli obiettivi del POR e del bando.
9. Capacità operativa, finanziaria e amministrativa del soggetto proponente.

10. Ubicazione dell'impresa nell'area di crisi industriale complessa del savonese (Dgr n. 812/2016 e 835/2016)
11. Rispetto delle tematiche e/o settori definiti dal bando in relazione con quanto previsto dalla Strategia di Specializzazione Intelligente Regionale (S3).

Le domande ritenute formalmente ammissibili, saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai seguenti requisiti:

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto proposto

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione ad agevolazione.

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande che a seguito dell'esame di merito conseguano un punteggio minimo uguale a 6.

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Iniziativa diretta al mantenimento e aumento dei livelli occupazionali, anche in termini di posti di lavoro durevoli, di innalzamento della qualità e di uso efficiente delle risorse umane	<p>Nuova occupazione generata dall'iniziativa: ⁶</p> <p>1. per ciascun posto di lavoro creato a tempo indeterminato con contratti di lavoro dipendente <i>Viene assegnato un punteggio aggiuntivo qualora si tratti di assunzione di personale appartenente al Bacino dei lavoratori da rioccupare;</i></p> <p>2. per ciascun posto di lavoro creato con contratto di apprendistato professionalizzante;</p> <p>3. per ciascun posto di lavoro creato con contratto a termine di almeno 12 mesi.</p> <p>Per i programmi di investimento relativi alle attività economiche prioritarie (Allegato B.2): una maggiorazione del punteggio conseguito.</p> <p>Nel caso in cui non sia previsto incremento occupazionale, ai programmi relativi alle attività economiche prioritarie (Allegato B.2) viene assegnato un punteggio di:</p>	<p><u>2</u></p> <p><u>+1</u></p> <p><u>1</u></p> <p><u>0.5</u></p> <p><u>+ 0.5</u></p> <p><u>1</u></p>
2	Valutazione tecnico-economica del progetto, in particolare congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi.	Valutazione: - Sufficiente - Discreta - Buona	<p><u>2</u></p> <p><u>3</u></p> <p><u>4</u></p>
3	Impatto ambientale dell'intervento (riduzione e abbattimento degli inquinanti, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, ecc...) e miglioramento della sicurezza della produzione.	- Sì - No	<p><u>2</u></p> <p><u>0</u></p>
4	Cantierabilità e tempi di realizzazione dell'intervento	- Intervento già avviato o avvio entro 6 mesi dalla presentazione della domanda - Avvio entro 9 mesi dalla presentazione della domanda	<p><u>2</u></p> <p><u>1</u></p>
		- Realizzazione intervento previsto entro 6 mesi dalla presentazione della domanda - Realizzazione intervento previsto entro 9 mesi dalla presentazione della domanda	<p><u>2</u></p> <p><u>1</u></p>
5	Processo di specializzazione produttiva che innalzi la competitività dell'impresa.	- Sì - No	<p><u>2</u></p> <p><u>0</u></p>
6	Introduzione dell'innovazione digitale nei processi aziendali, con passaggio da strumenti standard a più evoluti.	- Sì - No	<p><u>2</u></p> <p><u>0</u></p>
7	Contributo delle azioni di innovazione tecnologica alla creazione o al miglioramento dei prodotti dell'impresa, per una miglior presenza competitiva sui mercati di riferimento.	- Sì - No	<p><u>2</u></p> <p><u>0</u></p>
8	Soggetto in possesso del rating di legalità secondo il Decreto Interministeriale del 20/02/2014, n. 57	- Sì - No	<p>1</p> <p>0</p>

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'impatto occupazionale diretto (criterio 1), il periodo di riferimento è quello decorrente dalla data di avvio del progetto fino al termine ultimo previsto per la rendicontazione finale di spesa.

⁶ I punteggi saranno riproporzionati in caso di lavoratori assunti a tempo parziale

10) Erogazione dell'agevolazione

1. L'erogazione dell'agevolazione concessa è subordinata alla disponibilità della sede dell'intervento nell'Area di crisi complessa savonese (deliberazioni di Giunta nn. 812/2016, n. 835/2016 e DM del 21/09/2016).

2. Le agevolazioni saranno erogate, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del beneficiario, secondo le seguenti modalità:

– EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il prestito rimborsabile viene erogato in un'unica soluzione previa presentazione di richiesta da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica. La richiesta deve essere corredata da fideiussione bancaria, o polizza assicurativa o garanzia rilasciata da uno dei soggetti di cui agli articoli 106 e 107 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, secondo il modello che sarà disponibile sul sistema bandi online, a garanzia dell'importo erogato, che garantirà il regolare completamento dell'investimento e che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del contributo a fondo perduto.

Le garanzie reali e/o le fideiussioni bancarie e/o le polizze assicurative e/o le garanzie rilasciate da uno dei soggetti di cui agli articoli 106 e 107 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, prestate a garanzia della restituzione del prestito, potranno essere utilizzate anche ai fini della erogazione dell'anticipazione.

– EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L'erogazione del contributo a fondo perduto avviene secondo le seguenti modalità:

- a) acconto del contributo pari al 40%, ove richiesto, a seguito di presentazione della richiesta in formato elettronico, corredata da copia conforme all'originale di una o più fatture quietanzate relative alle spese ammissibili, che rappresentino nel complesso almeno il 40% dell'investimento ammesso;
- richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, attestante data e modalità di pagamento dei titoli di spesa relativi all'investimento effettuato e contenente l'elenco dei titoli di spesa relativi all'investimento e l'attestazione che gli stessi:
 - i. sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
 - ii. sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti intestati all'impresa e sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
 - iii. non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 5 del bando;
 - copia dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati;
 - relazione tecnico-economica sull'investimento realizzato, sugli obiettivi conseguiti e sui costi sostenuti;
 - dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la sussistenza delle condizioni di cui al precedente punto 1.
 - per le sole prestazioni consulenziali:
 - copia contratti di affidamento incarico relativi alle spese rendicontate;

- copia degli elaborati redatti dai fornitori delle consulenze e di tutta la documentazione utile alla corretta valutazione delle prestazioni rese;

- copia dell'eventuale certificato rilasciato dall'Ente certificatore.

b) saldo del contributo, a seguito di presentazione di richiesta da redigersi in formato elettronico. La richiesta dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi on line" e allegando la documentazione ivi richiesta, anch'essa in formato elettronico, relative a:

- richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, attestante data e modalità di pagamento dei titoli di spesa relativi all'investimento effettuato e contenente l'elenco dei titoli di spesa relativi all'investimento e l'attestazione che gli stessi:
 - i. sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
 - ii. sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti intestati all'impresa e sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
 - iii. non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 5 del bando;
- copia dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati;
- relazione tecnico-economica sull'investimento realizzato, sugli obiettivi conseguiti e sui costi sostenuti;
- dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la sussistenza delle condizioni di cui al precedente punto 1.
- per le sole prestazioni consulenziali:
 - copia contratti di affidamento incarico relativi alle spese rendicontate;
 - copia degli elaborati redatti dai fornitori delle consulenze e di tutta la documentazione utile alla corretta valutazione delle prestazioni rese;
 - copia dell'eventuale certificato rilasciato dall'Ente certificatore.

3. Il sistema non consentirà l'invio di richieste di erogazione non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico).

11) Obblighi del beneficiario

1. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:

- a) eseguire l'investimento entro i termini previsti al paragrafo 4 punto 3, conformemente alla proposta approvata;
- b) produrre la rendicontazione finale di spesa – così come previsto dalla relativa modulistica - entro 60 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento ammesso ad agevolazione;
- c) mantenere per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo, i seguenti requisiti:
 - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nell'Area di crisi complessa savonese (deliberazioni di Giunta nn. 812/2016, n. 835/2016 e DM del 21/09/2016);
 - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.

In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.

- d) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, e non destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'iniziativa finanziata, i beni acquistati o realizzati, per la durata di 3 anni dalla data di erogazione del

contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti e/o destinati ad usi diversi;

- e) mantenere per la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- f) dare comunicazione a FI.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
- g) fornire alla Regione e a FI.L.S.E., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- h) comunicare a FI.L.S.E. ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al beneficiario del contributo concesso;
- i) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- j) rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dall'art. 115 del Regolamento n. 1303/2013 e dal relativo Allegato XII e dal Regolamento n. 821/2014 e relativo Allegato II, ovvero:
 - 1. in tutte le misure di informazione e comunicazione dell'operazione realizzate dal beneficiario deve essere riconosciuto il sostegno del FESR riportando l'emblema dell'Unione e il riferimento al FESR. In ogni documento prodotto nell'attività di divulgazione del progetto deve essere menzionato il cofinanziamento del POR FESR Liguria 2014-2020;
 - 2. durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario è tenuto a fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e a collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;
- k) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la FI.L.S.E., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
- l) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
- m) i documenti giustificativi di spesa, imputati all'iniziativa ammessa, con data successiva a quella della presentazione della domanda devono indicare nella descrizione del documento la dicitura: "spesa cofinanziata con risorse del POR FESR Liguria 2014-2020". Ove ciò non fosse possibile e comunque per tutti i documenti digitali con data precedente a quella di concessione dell'agevolazione, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sistema bandi online (filseonline.regione.liguria.it).

12) Revoche

- 1. La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla FI.L.S.E. nei casi in cui:
 - a) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;

- b) il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- c) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
- d) il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a F.I.L.S.E. le spese dell'intervento;
- e) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria.
- f) il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa;

In caso di scostamento in riduzione rilevato tra i dati esposti in domanda e quelli a consuntivo relativi alla nuova occupazione generata dall'iniziativa, che comporti l'alterazione dell'ordine, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell'agevolazione, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato.

- 2. Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, la F.I.L.S.E. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.

- 3. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.
- 4. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

13) Controlli

- 1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.

14) Informativa sulla privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente bando ed entro i limiti della predetta normativa.

La base giuridica del trattamento è identificabile in: art. 6, c. 1, lett. e) del GDPR, Reg. UE nn. 1301/2013 e 1303/2013, Decisione della Comm. Eur. n. C(2015) 927 del 12.2.2015 di approvazione del POR FESR Liguria 2014-2020, DCR Regione Liguria n. 12 del 24.03.2015.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici e telematici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità indicate.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati.

In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE (<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPagId=3587&langId=it>), fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013.

Ai sensi dell'art. 13 GDPR si informa che:

Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.

Filse SpA, gestore del presente bando, sarà nominata da parte di Regione Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 GDPR, ricevendo istruzioni documentate da parte del Titolare, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali.

L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 13 ss. del GDPR, in particolare il diritto di chiedere la conferma dell'esistenza del trattamento, l'accesso ai dati personali, la portabilità dei dati, la

rettifica e la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento e a proporre reclamo.

Allegato B.1 – Elenco delle attività economiche (classificazione ATECO 2007)

SEZIONE A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA (Divisioni da 01 a 03)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (Divisioni da 05 a 09)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- Divisione 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
- Divisione 08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
- Divisione 09 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE

SEZIONE C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (Divisioni da 10 a 33)

Ammissa tutta la sezione con esclusione dei seguenti codici:

- 10.2 "Lavorazione del pesce"
- Divisione 12 "INDUSTRIA DEL TABACCO"

SEZIONE D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA (Divisione 35)

Ammissa tutta la sezione con esclusione dei seguenti codici:

- 35.14 "Commercio di energia elettrica"
- 35.23 "Commercio di gas distribuito mediante condotte"

SEZIONE E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DIGESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO (Divisioni da 36 a 39)

Ammissa tutta la sezione

SEZIONE F – COSTRUZIONI (Divisioni da 41 a 43)

Ammissa tutta la sezione

SEZIONE G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI (Divisioni da 45 a 47)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- 45.11.01 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri" (limitatamente al commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all'ingrosso)
- 45.19.01 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli" (limitatamente al commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all'ingrosso)
- 45.2 "Manutenzione e riparazione di autoveicoli"
- 45.32 "Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli"
- 45.40.11 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori" (limitatamente al commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all'ingrosso)
- 45.40.21 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori" (limitatamente al commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all'ingrosso)
- 45.40.3 "Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)"

- Divisione 47 “COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)” (esclusi codice 47.9 “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati” e codice 47.23 “Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati”)

SEZIONE H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (Divisioni da 49 a 53)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- 49.4 “Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco”
- 50.2 “Trasporto marittimo e costiero di merci”
- Divisione 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
- Divisione 53 “SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE”

SEZIONE I – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE (Divisioni da 55 a 56)

Ammessa tutta la sezione, eccetto:

- 55.90.10 “Gestione di vagoni letto”
- 56.10.50 “Ristorazione su treni e navi”

SEZIONE J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (Divisioni da 58 a 63)

Ammessa tutta la sezione

SEZIONE K – ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE (Divisioni da 64 a 66)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE L – ATTIVITÀ IMMOBILIARI (Divisione 68)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE M – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (Divisioni da 69 a 75)

Ammessa tutta la sezione

SEZIONE N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (Divisioni da 77 a 82)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE O – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA (Divisione 84)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE P – ISTRUZIONE (Divisione 85)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE Q – SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE (Divisioni da 86 a 88)

Ammessa tutta la sezione

SEZIONE R – ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO (Divisioni da 90 a 93)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- Divisione 90 “ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO”
- Divisione 91 “ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI”

- Divisione 93 “ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO”

SEZIONE S – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI (Divisioni da 94 a 97)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- Divisione 95 “RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA”
- Divisione 96 “ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA”

SEZIONE T – ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE (Divisioni da 97 a 98)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE U – ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI (Divisione 99)

Esclusa tutta la sezione

Allegato B.2 - Elenco delle attività economiche prioritarie (codici ATECO 2007)

C 10 - Industrie alimentari (intera divisione ad eccezione del codice 10.2 "Lavorazione del pesce")

C 11 - Industria delle bevande

C 19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

C 20 - Fabbricazione di prodotti chimici

C 22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

C 23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

C 25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

C 27 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche

C 28 - Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.

C 29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

C 30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

E 38.1-Raccolta dei rifiuti (Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale)

E 38.2-Trattamento e smaltimento dei rifiuti (Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale)

E 38.3 -Recupero dei materiali (Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale)

H 52 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

I 55 - Alloggio (Intera divisione ad eccezione del codice 55.90.1 "Gestione di vagoni letto")